



COMUNE DI LOCOROTONDO
Provincia di Bari



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N° 19 del 10/02/2014

OGGETTO: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. PROROGA AL 30/6/2018 DEL SERVIZIO AFFIDATO ALLA DITTA AUTOLINEE LORUSSO S.R.L.

L'anno 2014, addì dieci del mese di febbraio alle ore 09:30, nella Sede del Comune, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza de Il Sindaco Tommaso Scatigna la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale Giacomo Vito Epifani. Intervengono i Signori:

| COGNOME E NOME | QUALIFICA | FIRMA PRESENZE |
|---------------------|-----------|----------------|
| SCATIGNA TOMMASO | SINDACO | SI |
| ANTONELLI CLAUDIO | ASSESSORE | SI |
| CONVERTINI GIUSI | ASSESSORE | SI |
| SANTORO MARTINO | ASSESSORE | SI |
| PALMISANO ANGELO | ASSESSORE | SI |
| DE GIUSEPPE MICHELE | ASSESSORE | SI |

PRESENTI: 6

ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. PROROGA AL 30/6/2018 DEL SERVIZIO AFFIDATO ALLA DITTA AUTOLINEE LORUSSO S.R.L.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che

- Il servizio di trasporto pubblico urbano di questo Comune, con Contratto Rep. 3834 rogato in data 28.06.2004 fu affidato alla ditta "Eredi di LORUSSO Paolo" a cui è subentrata la Società "AUTOLINEE LORUSSO S.R.L." con sede in Locorotondo alla Via degli Scalpellini n. 34 P.IVA 05848300728 (giusta comunicazione del 07/08/2007 prot. 11936), confermando quanto stabilito nel contratto Rep. 3834 del 28.06.2004 e nei rispettivi allegati
- il predetto contratto aveva come scadenza la data del 31/12/2012, ai sensi dell'art.3 secondo cui la durata del contratto ha validità di 9 anni, a decorrere dal 1/7/2004 e fino al 31/12/2012;
- per il predetto periodo contrattuale è stato finanziato dalla Regione Puglia mediante trasferimento annuo di euro 9.578,84, mentre l'IVA al 10% è rimasta a carico di questo Comune;
- alla scadenza del suddetto contratto (31/12/2012) per dare continuità al servizio si è proceduto con determinazione n.603 del 28/12/2012 e con delibera di G.C. n.47 del 17/5/2013 a prorogare il servizio rispettivamente fino al 31/3/2013 e fino al 30/6/2013, ai sensi dell'art. 3 del contratto che così recita " *Il Contratto ha validità di 9 anni a decorrere dal 1/1/2004 e fino al 31/12/2012omissis.....alla scadenza del contratto la ditta è tenuta a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo aggiudicatario del servizio, a seguito dell'espletamento delle procedure concorrenziali. Il servizio è esercitato alle medesime condizioni per i successivi n.3 (tre) mesi sino a un periodo di tempo non superiore a 6(sei) mesi*";
- con delibera di Giunta Comunale n.105 del 27/9/2013 si decideva di prorogare fino al 31/12/2013 il servizio del trasporto pubblico locale affidato alla ditta AUTOLINEE LORUSSO dopo che la Regione Puglia Settore Trasporti con nota n. AOO/148/477 del 04/02/2013 rendeva noto che, per il 2013, nelle more dell'approvazione del Piano Triennale dei Servizi e della Determinazione dei Servizi Minimi, le amministrazioni titolari di contratti di servizio di Trasporto Pubblico Locale potranno continuare a basarsi sulla vigente Determinazione dei Servizi Minimi approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n.865 del 23/03/2010;
- La Regione è chiamata a regolare il settore del TPL per adeguare il contesto regionale a varie esigenze: sia al mutato quadro normativo, che ha introdotto una serie di adempimenti a carico delle regioni a seguito dell'emanazione dell'art. 34 octies del DL 179/2012 e del DPCM 11/3/2013 pubblicato il 26/6/2013, sia all'assetto infrastrutturale intervenuto nel corso dell'ultimo decennio e di quello che sarà oggetto della prossima programmazione dei fondi strutturali, sia in relazione alla scadenza dei contratti di servizio attualmente vigenti.
- Il contesto normativo in cui si colloca l'azione di riorganizzazione del servizio di trasporto pubblico regionale locale è costituito da disposizioni regionali, nazionali e comunitarie.
- Che a livello nazionale, sono state introdotte le novità intervenute tra il 2012 ed il 2013 in quanto di notevole impatto sull'azione di riorganizzazione dei servizi a livello regionale,
- la Regione Puglia è intervenuta nel settore con tre leggi: la legge n.18 del 2002, la legge n.16 del 2008 e la legge n. 24 del 2012 con cui sono stati istituiti gli Ambiti Territoriali Ottimali per l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale;

- Il Piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale introdotto dall'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (spending review) convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 135, così come sostituito dall'art. 1 comma 301 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario e che ha stabilito criteri e modalità con cui ripartire le risorse del detto Fondo da definire con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo obiettivi di razionalizzazione ed efficientamento della programmazione e della gestione dei servizi;

PRESO ATTO che,

- alla luce del mutato quadro di riferimento generale, che restituisce un situazione articolata nella quale viene richiesto al sistema delle autonomie locali ed a quello delle imprese un forte impegno teso all'efficientamento dei servizi in un contesto di sempre più limitati contributi statali al settore del TPL, con un contemporaneo impegno a salvaguardare, all'interno dell'attività di riorganizzazione posta in essere, i livelli occupazionali, la Regione Puglia con D.G.R. n. 1453 del 2/8/2013 ha disposto la proroga dei contratti di servizio automobilistico per la durata di quattro anni e mezzo a partire dal 1/01/2014, previa verifica a cura degli Uffici competenti delle condizioni previste dall'art.4 del regolamento(CE) n. 1370/2007 ;

- con determinazione del Dirigente del Servizio Programmazione e gestione del TPL della Regione Puglia n. 85 del 12/11/2013 è stata verificata l'entità significativa dei beni forniti dall'operatore del servizio pubblico interurbano sul territorio della Regione Puglia, di cui dall'art.4 del regolamento(CE) n. 1370/2007 ;

- la Giunta Regionale nella seduta del 19/11/2013, con decisione assunta a verbale, ha preso atto della comunicazione TRA/COM/2013/0001 riguardante l'esito della verifica ai sensi dell'art.4 del regolamento(CE) n. 1370/2007 ;

- con L.R. n. 45 del 30/12/2013 all'art.30"Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale" sono state reperite le risorse finanziarie da erogare a Province e Comuni che procederanno con la proroga dei servizi di TPL sino al giugno 2018, al fine di allineare le scadenze dei contratti ed arrivare ad una gara unitaria sui vari ambiti territoriali provinciali con una strategia comune di integrazione dei servizi interurbani e urbani;

- che l'art.30 della suddetta legge regionale così recita:

1. Al fine di garantire le risorse necessarie al mantenimento e al miglioramento degli attuali livelli dei servizi di trasporto pubblico di competenza delle province e dei comuni, ivi compreso l'adeguamento all'inflazione, a decorrere dall'anno 2014 e sino alla prossima aggiudicazione dei suddetti servizi a seguito di procedure concorsuali a evidenza pubblica, è istituito nel bilancio autonomo della Regione Puglia, nell'ambito dell'UPB 03.04.04, in favore degli enti locali che prorogheranno i contratti di servizio in corso sino al 30 giugno 2018, il capitolo di spesa n. 552053, denominato "Concorso della Regione agli oneri a carico di province e comuni che prorogheranno i contratti di servizio sino al 30 giugno 2018 per i servizi di trasporto pubblico locale, ivi compreso l'adeguamento all'inflazione".

2. Per l'anno 2014 la dotazione finanziaria del capitolo istituito ai sensi del comma 1 è pari a 8 milioni di euro in termini di competenza e cassa; per gli anni 2015 e 2016 la dotazione finanziaria è determinata in 18 milioni di euro per ciascun anno.

3. Per le finalità di cui al comma 1 per l'anno 2014 sono, altresì, utilizzate, nell'ammontare di 10 milioni di euro, le economie vincolate presenti sul capitolo di spesa n. 551027.

4. A far data dal 1° gennaio 2014 e sino al 30 giugno 2018 le province e i comuni possono prorogare i contratti di servizio del trasporto pubblico locale in corso con gli affidatari dei servizi medesimi.

5. Le somme di cui ai commi 2 e 3 sono ripartite tra le province e i comuni di cui al comma 1 con criteri stabiliti in successivi provvedimenti della Giunta regionale, sulla base dei trasferimenti operati nell'anno 2013 dalla Regione, al netto di qualsiasi ulteriore concorso e/o contributo. Le eventuali quote non assegnate dalla Giunta regionale agli enti locali che non hanno proceduto con la proroga dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale sono destinate al rinnovo del parco rotabile. Nessun altro onere finanziario deve gravare sul bilancio regionale.

6. *Il comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Puglia), è abrogato, ferma restando la previsione di cui al comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 31 ottobre 2002, n.18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale).*

- con nota Prot. A00_078_0079 del 15/01/2014 acquisita in data 21 gennaio 2014 al n. 1009 del protocollo di questo Comune, la Regione Puglia ha trasmesso un prospetto contenente il riparto delle risorse di cui alla L.R. 45/2013, determinato in via presuntiva, nelle more dell'adozione dei successivi provvedimenti:

- per il Comune di Locorotondo le risorse sono state così determinate: Trasferimento annuo pari ad euro 9.578,84;

RAVVISATA, pertanto la necessità e l'opportunità di prorogare fino al 30/06/2018, come disposto con DGR n. 1453 del 2/8/2013, il servizio di cui al succitato contratto, considerato che di fatto lo stesso è proseguito tuttora alle stesse condizioni vigenti nel contratto di esercizio, al fine di assicurare la continuità del servizio in parola che riveste indubbi caratteri di pubblico e generale interesse ed utilità;

VISTO il D.Lgs 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

A VOTI UNANIMI, legalmente resi ed accertati da parte dei presenti;

DELIBERA

1. **DI PROROGARE** ,per le motivazioni sopra espresse che qui si intendono riportate , il servizio del trasporto pubblico locale affidato alla ditta **AUTOLINEE LORUSSO S.R.L.**” fino al **30/06/2018** ,giusta Delibera di Giunta Regione Puglia n. 1453 del 2/8/2013, mantenendo inalterate le condizioni originariamente stabilite nel contratto, al fine di dare continuità del servizio suddetto atteso il suo indubbio carattere di pubblico interesse ed utilità per la cittadinanza;
2. **DI DARE ATTO**, inoltre che la somma necessaria per tale servizio sarà prevista nel bilancio comunale 2014 in corso di formazione ,al cap. 10801050102 “Contributo per trasporto pubblico Locale”e sarà liquidata in favore della Società “**AUTOLINEE LORUSSO S.R.L.**” con sede in Locorotondo alla Via degli Scalpellini n. 34 P.IVA 05848300728, subordinatamente alla erogazione del contributo regionale ;
3. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Settore Servizi alla Persona i conseguenti atti di gestione amministrativa;
4. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento, pure a voti unanimi, resi per alzata di mano, immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/ 2000 e ss. mm. e ii.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale INFOCERT.

Il Sindaco
Tommaso Scatigna

Il Segretario Generale
Giacomo Vito Epifani